SUPPORTO PNRR
Servizio: ___
Ufficio: SUPPORTO PNRR

N° Prop. 632 del 01/08/2023

DETERMINAZIONE N. 559 del 02/08/2023

OGGETTO: **AREA T2- DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. D, DEL D. LGS 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LOCALE REFETTORIO QUALE AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL QUARTIERE DORA. ATTIVITA' FINANZIATA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP -C68H22000110006 -CIG 997701091A**

IL DIRIGENTE

Nella sua qualità di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. lgs. 36/2023, Dirigente Coordinatore dell'Area T2,

PREMESSO CHE:

- il Ministro dell'Istruzione ha dato avvio alle procedure per la pubblicazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense";

- all'esito dell'istruttoria, il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento l'intervento in oggetto, con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 6 ottobre 2022, n. 66;

- l'art. 4, comma 2, dell'Accordo di Concessione del finanziamento del 20/10/2022, come aggiornato dall'Addendum, dispone quale termine di aggiudicazione dei lavori il 31/8/2023;

- mediante Determina n. 483 del 27/6/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge 120/2020 e smi, l'incarico della progettazione Definitiva/Esecuzione in unica fase (oltre che dei servizi di Direzione, assistenza e contabilità lavori,

Coordinamento della sicurezza e Relazione Geologica) dei *Lavori di realizzazione di un nuovo locale refettorio quale ampliamento della scuola primaria del Quartiere Dora*, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti così composto: Arch. Christian Cavorsin (mandatario); Ing. Daniele Franchin (mandante); Geol. Paolo Zamparutti (mandante); Ing. Luca Peraga (giovane professionista);

- il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ha provveduto al deposito della Progettazione Definitiva/Esecutiva, redatta nei modi e nei termini di cui agli articoli 24 – 43 del DPR 207/2010 e smi (norma applicabile *ratione temporis*), ed approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 125 del 31/7/2023;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 17 del D. lgs. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 50, comma 1, lett. d) del D. lgs n.36/2023 stabilisce che per i contratti di lavori di importo superiore a 1 milione di Euro sino alla soglia di cui all'art. 14 del medesimo Codice dei Contratti, l'affidamento avviene mediante procedura negoziata;

- il Comune di Aosta, nella presente procedura, agisce ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e modificato dall'art. 52 della Legge 108/2021, il quale dispone che i Comuni capoluogo hanno titolo ad agire quale stazione appaltante, provvedendo ad indire le relative procedure di gara nell'ambito delle opere PNRR e PNC. Tale norma è da intendersi operativa anche in vigenza del D. Lgs 36/2023 in ragione di quanto statuito dall'art. 225, comma 8 (Disposizioni transitorie e di coordinamento);

- nel caso di specie la necessità di agire quale stazione appaltante, ai sensi delle citate disposizioni e comunque – per quanto rileva – in deroga all'art. 5 della l.r. 23/2021 e alle disposizioni della l.r. 13/2014, si rende necessaria, altresì, al fine di avviare i lavori nei tempi previsti dal finanziamento in materia di PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), come sopra indicato e quindi al fine di rispettare il termine di aggiudicazione dei lavori fissato inderogabilmente **entro il 31/8/2023**;

- è necessario ed indispensabile che la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, quindi, avvenga con la massima rapidità e con le più ampie garanzie dell'effettiva aggiudicazione dei lavori nelle strette tempistiche stabilite dalle procedure attuative del finanziamento;

- per la tipologia e l'entità del lavoro da affidare, la selezione dell'operatore economico per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, può avvenire mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. d) del D. Lgs n.36/2023, nel solco dei principi generali di cui agli articoli 1-12 del D. Lgs 36/2023 ed in particolare del principio di risultato come disciplinato dall'art. 1;

- ai fini dell'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario, da selezionarsi nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs 36/2023, il Servizio scrivente attingerà i nominativi da invitare dalla Piattaforma Place Vda, quale Albo di operatori ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. c) dell'Allegato II.1 del D. Lgs 36/2023, garantendo i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e laddove il numero di iscritti sia inferiore

al minimo previsto (pari a 10), estenderà l'invito a tutti gli operatori in possesso della categoria OS 32, classifica III (categoria prevalente), nei territori di prossimità (Regione Piemonte e Regione Lombardia). Il tutto con esclusione degli operatori risultati aggiudicatari di procedere PNRR nella medesima categoria;

- si rende opportuno adottare, per la selezione delle offerte, il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs 36/2023, utilizzando il Metodo A di cui all'Allegato II.2. del medesimo Codice dei Contratti Pubblici.

- in relazione al predetto criterio, la procedura in esame non presenta un interesse transfrontaliero certo atteso che: a) l'importo dei lavori è da definirsi di valore esiguo rispetto al possibile interesse di operatori di altri stati membri ed alla necessità di costituire un campo base nel sito di intervento; b) l'accesso all'area di intervento per operatori stranieri dovrebbe avvenire attraversando la frontiera esistente; c) le caratteristiche tecniche delle lavorazioni presuppongo la necessità di far fronte a forniture in legno, noli e subcontratti di prossimità;

- i lavori non possono essere suddivisi ab origine in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs 36/2023, considerato che le lavorazioni prevedono prestazioni non divisibili (opere in legno, opere edili ed impiantistiche – da certificare ai sensi delle vigenti normative) da realizzare unitariamente dal medesimo operatore economico, anche per ragioni connesse al raggiungimento del risultato atteso ed alla gestione (sempre unitaria) della sicurezza dei luoghi di lavoro;

- ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D. lgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la garanzia provvisoria;

- ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D. Lgs 36/2023 il Comune richiederà la costituzione della garanzia definitiva per l'esecuzione del medesimo contratto, nella misura massima del 5% del valore contrattuale;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs 36/2023, in sede di progettazione è stata individuata la quota di manodopera da non assoggettare a ribasso nella misura di Euro 191.779,35;

- ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs 36/2023 il contratto collettivo applicabile al settore di appalto in esame è il contratto nazionale del settore Edile, quale trattamento economico e normativo di riferimento, salvo le deroghe di cui al comma 3 del medesimo art. 11;

- il Comune di Aosta si riserva di avviare il contratto in termini anticipati ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs 36/2023 e dell'art. 17 comma 8 del medesimo Codice;

- in materia di Revisione Prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 36/2023, la relativa disciplina è contenuta nel Capitolato Speciale di Appalto quale documento di regolamentazione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 87 del medesimo Codice dei Contratti;

- ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs 36/2023 viene stabilito che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e che in tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

- ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs 36/2023, il bando di gara per l'affidamento dei lavori in esame, non prevederà clausole o elementi difformi dalle indicazioni dell'ANAC, sulla base dei bandi-tipo da questa oggi emanati (ad oggi non è stato emanato il bando-tipo lavori);

VALUTATO CHE:

- nel caso in esame le lavorazioni afferiscono alle categorie ai sensi della Tabella A dell'Allegato II.12 identificate negli acronimi OS32 (prevalente – strutture in legno), OG 1 (edifici civili), OS 28 (impianti termici), OS 30 (impianti elettrici) e consistono in attività lavorative di particolare specializzazione, ad eccezione della categoria generale OG 1, la quale tuttavia si inserisce nel contesto complessivo di opere specializzate ai sensi della citata Tabella A;

- ai sensi dell'art. 119, commi 2 e 17, del D. Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante deve indicare nella Decisione di contrarre i limiti alla subappaltabilità delle lavorazioni, con riferimento sia al subappalto principale sia al subappalto secondario (a cascata);

-si ritiene opportuno, quindi, porre limiti al subappalto principale delle lavorazioni nei seguenti termini:

Categoria OS 32 (prevalente) – Subappalto ammesso senza limiti se non quello previsto *ex lege* nell'art. 119, comma 1, del D. Lgs 36/2023 e quindi nella misura del 49%;

Categoria OG 1 (scorporabile) – Subappalto ammesso senza limiti e quindi al 100%, in ragione dell'ordinarietà delle attività previste;

Categoria OS 28 (scorporabile) – Subappalto ammesso senza limiti e quindi al 100%, purché le lavorazioni non siano suddivise e siano realizzate da un solo operatore economico, in considerazione della natura specialistica della prestazione, dell'unitarietà delle opere impiantistiche e della necessità di acquisire le relative certificazioni;

Categoria OS 30 (scorporabile) – Subappalto ammesso senza limiti e quindi al 100%, purché le lavorazioni non siano suddivise e siano realizzate da un solo operatore economico, in considerazione della natura specialistica della prestazione, dell'unitarietà delle opere impiantistiche e della necessità di acquisire le relative certificazioni;

- in relazione al subappalto secondario (a cascata), si ritiene opportuno vietare tale tipologia di affidamento in considerazione: a) della natura delle attività che prevedono interventi unitari e non suddivisibili e tra questi le strutture in legno e gli impianti; b) della necessità di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, considerato che i lavori si inseriscono in un contesto urbanizzato e prevedono attività connotate da particolari rischi per la salute dei lavoratori ai sensi dell'allegato XI (trattandosi peraltro di opere di ampliamento di un edificio esistente);

- per quanto concerne l'avvalimento, si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 104, comma 11, del D. Lgs 36/2023, in ragione del contenuto tecnologico richiesto nell'ambito delle categorie specialistiche e per garantire il risultato atteso nel progetto esecutivo, che lo stesso istituto sia ammesso unicamente per le lavorazioni nella categoria generale OG 1;

ATTESO CHE

- per quanto concerne le norme specifiche in materia di PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), ai sensi dell'art. 225, comma 8, del D. Lgs 36/2023 (Disposizioni transitorie e di coordinamento), si continuano ad applicare le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 e smi;

- l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 (convertito con legge 108/2021) prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di affidamento al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;

- il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 (convertito con legge 108/2021), stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo "*di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle* ***assunzioni necessarie*** *per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile*;

- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che "*Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*";

- le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.", adottate con decreto del 07/12/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30/12/2021, definiscono le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47, del D.L. n. 77/2021(convertito con legge 108/2021);

- in particolare il paragrafo 6 delle suddette linee guida, inerente ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, stabilisce che le possibili deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente esecutivo della stessa;

- nel caso di specie si ritiene opportuno stabilire che il rispetto delle quote di assunzione del personale (da destinare ad occupazione femminile e giovanile) nella misura fissata ai sensi dell'art. 47, commi 4 e 7, della legge 108/2021, sia limitato ai soli casi di necessità connessi al singolo cantiere ed opere accessorie, come chiarito peraltro dai pareri del MIMS n.i 1649/2022 e 1133/2022. Ed invero nel caso di specie, occorre applicare il criterio di funzionalità delle eventuali assunzioni – secondo la ratio di cui al citato Decreto 7/12/2021 – in ragione della natura del contratto e del mercato di riferimento (opere che richiedono manodopera specializzata) e del valore dell'opera;

- in merito peraltro occorre evidenziare che con Decreto 327 del 16/11/2022 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati individuati, per l'anno 2022, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2020, e nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9%;

- circostanze, tutte queste esposte, che rendono l'obbligo di assunzione (se non in caso di necessità) contrastare con obiettivi di efficienze, economicità e qualità delle prestazioni, atteso peraltro che l'incidenza della manodopera sull'importo dei lavori è fissata nella misura pari a circa il 33% dell'importo totale dei lavori e che si prevede l'impiego unicamente di operai specializzati e qualificati nelle categorie SOA di appalto.

- l'art. 50, comma 4, della citata Legge 108/2021, dispone altresì che "*4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113 - bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale*".

- in ragione di quanto esposto, si ritiene essenziale ed opportuno inserire negli atti di gara le seguenti clausole nel rispetto delle citate disposizioni:

***"Ai fini della partecipazione, all'operatore economico è richiesto l'impegno**, in relazione al numero dei propri dipendenti, di produrre alla Stazione appaltante, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, ed in particolare:*

A) Rapporto sulla situazione del personale (art. 47, comma 2).
Gli Operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti sono tenuti a produrre al momento di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità di cui al D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentazioni sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.
Qualora gli operatori economici non abbiano trasmesso il suddetto rapporto nei termini previsti dal richiamato art. 46 del Codice delle pari opportunità, essi sono tenuti a predisporlo e a trasmetterlo, contestualmente alla sua produzione in sede di gara, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
***La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione costituisce causa di esclusione dalla gara, come previsto dal citato art. 47**.*

B) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3).
Gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, in caso di aggiudicazione, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (intesa quale data di stipula), una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, comporta l'applicazione della ***penale*** *(art. 47, comma 6),* ***pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo,*** *e determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.*

C) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 47, comma 3-bis).

Gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15, in caso di aggiudicazione, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (intesa quale data di stipula), una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della dichiarazione e della relazione comporta l'applicazione della ***penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.***

I requisiti sopraccitati, in caso di partecipazione in forma associata, dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico del raggruppamento/consorzio/GEIE, da ciascun operatore economico aderente al contratto di rete indicato come esecutore e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica, dal consorzio stabile e dagli operatori indicati come consorziati esecutori. Il tutto con riferimento alla situazione in cui ciascun operatore economico versa rispetto a quanto prescritto dai commi 2, 3 e 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021.

D) Assunzioni di personale*.*

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del DL 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021, l'Appaltatore, ***UNICAMENTE QUALORA DEBBA PROCEDERE A NUOVE ASSUNZIONI NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DELLE OPERE IN OGGETTO OPPURE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ AD ESSO CONNESSE O STRUMENTALI,*** *si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:*

-una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;

-una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;

calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309).

Il mancato rispetto della quota del 30% di assunzioni di giovani e donne ***comporta l'applicazione della penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.***

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del DL 77/2021, costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68.
Ai sensi dell'art. 47 comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, la stazione appaltante, pubblicherà sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", il rapporto sulla situazione del personale, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e la dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

L'appaltatore dovrà attenersi in ogni caso alle norme vigenti, nessuna esclusa, in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ivi compreso il rispetto dei principi di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 in materia ambientale e principi DNSH.

La documentazione progettuale e di gara è stata redatta anche nel rispetto dei seguenti principi e obblighi:
- Principio del "non arrecare danno significativo" all'ambiente (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici. L'aggiudicatario si impegna, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le opere nel rispetto delle prescrizioni individuate nel CSA e finalizzate al rispetto del DNSH.
-Obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;
-Obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU") e la presenza dell'emblema dell'Unione europea.
Le penali per ritardo non possono superare, complessivamente, il 20% dell'importo di contratto come previsto dall'art. 50, comma 4 del Decreto legge n. 77/2021 convertito con la legge 108/2021.
È riconosciuto all'appaltatore il premio di accelerazione di cui all'art. 50, comma 4 del Decreto legge n. 77/2021 convertito con la legge 108/2021; tale premio è riconosciuto nei limiti delle somme disponibili del quadro economico, rimanenti a seguito dell'emissione del collaudo tecnico amministrativo delle opere. Il premio è pari all'1 per mille per giorno di anticipazione."

RITENUTO IN CONCLUSIONE CHE:

- ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023 non si ravvisano ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dei commi 1 e 3 della medesima disposizione, con riferimento ai soggetti che hanno concorso, a vario titolo, nella gestione della presente procedura;

- ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 36/2023, il contratto con l'operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante scrittura privata e che, per gli affidamenti sotto la soglia indicata dall'art. 14 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3;

- di procedere alla selezione degli operatori economici per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta come indicato, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. d)

del D. lgs n.36/2023, nel solco dei principi generali di cui agli articoli 1-12 del D. Lgs 36/2023 ed in particolare del principio di risultato come disciplinato dall'art. 1;

- di adottare, per la selezione delle offerte, il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs 36/2023, utilizzando il Metodo A di cui all'Allegato II.2. del medesimo Codice dei Contratti Pubblici;

- di gestire la procedura di aggiudicazione, mediante la piattaforma telematica PlaCe-VdA in dotazione ad INVA s.p.a;

- di impegnare l'importo di Euro 660,00 a favore dell'A.N.A.C. quale contributo di gara ai sensi della Delibera Anac n. 621 del 20/12/2022 (decorrenza dal 1 aprile 2023);

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 18/8/2000 n.267 e s.m.i.,
- il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore ed il DM 49/2018;
- Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- I Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Dirigente ai sensi dell'art. 56 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1- di dare avvio, sulla base di quanto esposto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), del D. Lgs 36/2023, alla procedura negoziata di affidamento dei *lavori di realizzazione di un nuovo locale refettorio quale ampliamento della scuola primaria del Quartiere Dora* , sulla base del progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale (Attività finanziata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 1.2: "piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'unione europea – Next Generation Eu - CUP C68H22000110006 - CIG 997701091A;

2- di approvare gli schemi della documentazione di gara, quali parti integranti e sostanziali del presente atto anche se non materialmente allegati;

3- di indire la gara mediante procedura negoziata con l'invito di operatori economici ai sensi 50, comma 1, lett. d), del D. Lgs 36/2023, individuando gli stessi nei termini esposti in narrativa;

4- di agire quale stazione appaltante, e ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e modificato dall'art. 52 della Legge 108/2021 che dispone come i Comuni capoluogo abbiano titolo ad agire quale stazione appaltante, provvedendo ad indire le relative procedure di gara nell'ambito delle opere PNRR e PNC e ciò – per quanto rileva – in deroga all'art. 5 della l.r. 23/2021 e alle disposizioni della l.r. 13/2014, al fine di rispettare il termine di aggiudicazione fissato inderogabilmente **entro il 31/8/2023** (norme da intendersi operative anche in vigenza del D. Lgs 36/2023 in ragione di quanto statuito dall'art. 225, comma 8- Disposizioni transitorie e di coordinamento);

5- di precisare che l'elenco degli O.E. invitati sarà pubblicato a procedura esperita per il corretto esito della stessa;

6- di dare atto ed approvare, per quanto di competenza, il quadro economico degli interventi in narrativa come allegato al Progetto definitivo-esecutivo redatto dai professionisti incaricati;

7- di dare atto che ai sensi dell'art. 119, commi 2 e 17, del D. Lgs 36/2023, le lavorazioni di appalto sono subappaltabili nei termini indicati nel preambolo della presente determina;

8- di dare atto che alle successive fasi procedurali per la scelta del contraente provvederanno i competenti uffici mediante il sistema telematico PlaCe-VdA di INVA s.p.a.;

9- di dare atto che la spesa risulta così finanziata, come dettagliato con deliberazione della Giunta comunale n. 125 del 31/07/2023:

- per euro 625.257,00 dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL

TEMPO PIENO E MENSE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU, prenotazione n. 2003/2023 e impegni nn. 1850-1853-1854-1855/2023

- per euro 750.000,00 dall'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione 2022 approvata dal Consiglio Comunale n. 106 del 26/07/2023 (prenotazione n. 2004/2023);

10- di stabilire che il contratto avrà la forma della scrittura privata, soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'Allegato I.4. del D. Lgs. 36/2023;

11- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto - RUP dell'intervento in oggetto è il sottoscritto Ing. Marco Framarin;

12- di dare atto che la Delibera Anac n. 621 del 20/12/2022 (decorrenza dal 1 aprile 2023), ha fissato in Euro 660,00 a favore dell'A.N.A.C. quale contributo di gara, e quindi di impegnare a favore dell'A.N.A.C. l'importo di euro 660,00 sul Cap. 01111.04.3115191 "Contributo autorità di vigilanza" del bilancio per l'esercizio finanziario per l'esercizio 2023. Imp. n. 2020/2023;

13- di dare atto che tale ultima spesa sarà esigibile nel corso del presente anno.

RAGIONERIA: verificate prenotazioni nn. 2003-2004/2023
verificati impegni nn. nn. 1850-1853-1854-1855/2023
registrato impegno n. 2020/2023

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Città di Aosta
Ville d'Aoste

Il Dirigente Coordinatore
FRAMARIN MARCO
(firmato digitalmente)